

N. 904/2023 R.G.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
SEZIONE I CIVILE

Il Tribunale di Monza, Sezione I Civile, nella persona del Giudice monocratico dott.ssa Chiara Binetti, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 904/2023 r.g. promossa da:

[REDACTED] E (C.F./P.I. **[REDACTED]**), rappresentata e difesa dall'avv. COSTELLI MARISA FRANCA, elettivamente domiciliata come in atti

PARTE ATTRICE

contro

POSTE ITALIANE SPA (C.F./P.I. 97103880585), rappresentata e difesa dall'avv. MODUGNO PATRIZIA, elettivamente domiciliata come in atti

PARTE CONVENUTA

OGGETTO: Deposito

CONCLUSIONI

Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:

Per [REDACTED]

Piaccia a questo Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza eccezione o conclusione della convenuta, così giudicare:

▪ *accertare e dichiarare l'inadempimento della Convenuta agli obblighi informativi precontrattuali e contrattuali a cui era tenuta come collocatrice professionale ed esclusiva dei Buoni Fruttiferi Postali in parola, avvenuta in data 10.10.2005, in forza del D.lgs. 284/1999 del decreto MEF 19 dicembre 2000, nonché dell'art. 1337 e 1338 cc, e segnatamente per non avere consegnato alla risparmiatrice il Foglio Informativo Analitico della tipologia dei Buoni 18B, non avere reso note chiaramente le caratteristiche della tipologia dei Buoni a termine e non aver reso noto il dies a quo per la decorrenza della prescrizione nemmeno con indicazione sui titoli;*

- *accertare e dichiarare che la Convenuta ha ritardato la consapevolezza della risparmiatrice sull'avvenuta prescrizione del suo diritto di credito per i due Buoni in parola, non fornendo informazioni adeguate nemmeno nel corso del rapporto, e fornendo anzi informazioni non corrette e fuorvianti anche nel luglio 2022, in occasione della richiesta della odierna attrice di valorizzazione dei suoi due Buoni, inducendola a ritenere che fossero Buoni ordinari mentre invece erano a termine e già prescritti, ed avere così impedito all'odierna attrice di esercitare i suoi diritti e anche denunciare il comportamento illegittimo di POSTE ITALIANE SPA all'AGCOM.*
- *Per l'effetto, in considerazione del comportamento complessivo della Convenuta, condannarla al risarcimento dei danni nella misura di euro 10.000,00 pari al capitale investito e perduto, oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo, e cioè dalla data del reclamo (22.11.2022) ovvero dalla notifica della domanda giudiziale (2.3.2023) ovvero da liquidarsi anche in via equitativa.*
- *Condannare in ogni caso la Convenuta al pagamento di tutti gli onorari e spese da distrarsi al sottoscritto legale che si dichiara antistatario.*

Per POSTE ITALIANE SPA

“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvedere:

Nel merito:

- in via principale: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione - ex art. 8 del D.M. 19.12.2000- dei Buoni Fruttiferi Postali a termine serie “18B” per cui è causa, conseguentemente, respingere le richieste restitutorie e risarcitorie, nonché tutte le domande formulate a qualsiasi titolo da parte attrice in quanto inammissibili e/o infondate in fatto e in diritto;

- in ogni caso: accertare e dichiarare l'indisponibilità delle somme richieste in capo alla convenuta in virtù di disposizioni di legge -ex art. 1, commi 343 e 345 della L. 23.12.2005 n. 266 (Legge Finanziaria 2006), conseguentemente, respingere tutte le richieste formulate a qualsiasi titolo dalla signora Petriccione Ester in quanto inammissibili e/o infondate in fatto e in diritto;

Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.”

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato, ~~Ente B... ..~~ ha convenuto in giudizio Poste Italiane s.p.a. chiedendone la condanna al rimborso della somma investita nei buoni fruttiferi postali, maggiorata di interessi e, in subordine, al risarcimento dei danni causati all'attrice, quantificati in € 10.000,00, pari al capitale investito e perduto, oltre interessi maturati al saldo.

Nei successivi atti difensivi e in sede di precisazione delle conclusioni, l'attrice ha rinunciato alla domanda di condanna al rimborso dei buoni, limitandosi a chiedere la condanna di Poste Italiane s.p.a. al risarcimento dei danni.

A sostegno di tali pretese, l'attrice ha riferito di aver acquistato n. 2 buoni fruttiferi postali serie "18B" emessi in data 10.10.2005 del valore di € 5.000,00 ciascuno, precisando che tali buoni non recavano alcuna scadenza o dicitura "a termine", atteso che ogni dettaglio riferibile all'investimento era rimesso al contenuto del Foglio Informativo Analitico (F.I.A.) che però non le era stato consegnato all'atto di sottoscrizione dei buoni, né successivamente. L'attrice ha quindi allegato che, nel giugno 2022, aveva chiesto la valorizzazione dei ridetti buoni e aveva ricevuto dall'Ufficio postale due prospetti indicanti il valore di rimborso, pari rispettivamente ad euro 7.110,56 ed euro 7.874,29, e la data di scadenza, fissata rispettivamente al 28.8.2022 e al 31.12.2025. Il 20 luglio 2022, l'attrice aveva richiesto a Poste Italiane s.p.a. la liquidazione dei buoni, che era stata però respinta dall'Ufficio sul presupposto dell'avvenuta prescrizione nell'anno 2017.

In diritto, l'attrice ha quindi eccepito l'inosservanza da parte di Poste Italiane dei doveri informativi posti dall'art. 3 co. 1, DM del Tesoro del 19.12.2000, che le avrebbe impedito di conoscere quale fosse il termine di scadenza e di prescrizione dei buoni sottoscritti.

Poste Italiane s.p.a. si è tempestivamente costituita in giudizio, chiedendo il rigetto delle pretese di rimborso e risarcitorie avanzate da controparte, previo accertamento dell'intervenuta prescrizione dei buoni fruttiferi di cui è causa. In particolare, la convenuta ha allegato di aver adempiuto agli obblighi di legge su di lei incombenti quale ente collocatore dei titoli in contestazione, avendo esposto nei propri locali aperti al pubblico gli avvisi sulle condizioni praticate e avendo consegnato al sottoscrittore dei titoli il relativo foglio informativo (cfr. doc. 2). Inoltre, ha precisato che i fogli informativi erano disponibili sui siti internet della Cassa Depositi e Prestiti (www.cassaddpp.it) e di Poste Italiane (www.poste.it) (cfr. doc. n. 4), oltre che pubblicati in G.U. La convenuta ha specificato che, in ogni caso, i buoni fruttiferi postali di causa erano stati emessi alle condizioni generali previste nella parte prima del decreto 19 dicembre 2000 del Ministro del Tesoro, e alle specifiche condizioni previste per la serie sottoscritta di cui al D.M. 6 ottobre 2004, che non prescrive alcun obbligo di consegna del Foglio Informativo. A sostegno dell'asserita prescrizione dei suddetti titoli, la convenuta ha osservato che l'art. 8 co.1 del Decreto Ministero del Tesoro prevede che i BFP serie "18B", divengono infruttiferi al termine del diciottesimo mese successivo alla data di sottoscrizione, quindi, nel caso di specie, in data 10.04.2007, mentre il diritto al rimborso del capitale e degli interessi si prescrive in dieci anni, dunque alla data dell'11.04.2017. Ha poi eccepito in ogni caso la non rimborsabilità dei BFP prescritti, essendo i relativi importi confluiti in un fondo gestito da CONSAP e, quindi, non più nella sua disponibilità. Infine, ha sostenuto che il diritto al risarcimento del danno dovesse considerarsi prescritto decorsi cinque anni dalla sottoscrizione dei buoni (10.10.2005).

Concessi in prima udienza i termini per le memorie di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., la causa, ritenuta documentale e matura per la decisione, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni ed è giunta

in decisione previa concessione dei termini per le memorie difensive conclusionali di cui all'art. 190 c.p.c.

Con l'atto introduttivo, ~~Enrico De... ..~~ ha chiesto, in via principale, la condanna della convenuta al rimborso del capitale investito oltre interessi e, in subordine, la condanna al risarcimento del danno della medesima cifra. In tutti gli atti successivi, incluso l'atto di precisazione delle conclusioni, la domanda di rimborso non è mai stata richiamata ed è quindi implicitamente rinunciata, con conseguente riconoscimento dell'intervenuta prescrizione dei buoni fruttiferi postali di causa da parte dell'attrice.

La domanda risarcitoria, invece, va accolta nei termini di seguito precisati.

L'attrice ha chiesto imputare la perdita del capitale investito e dei suoi frutti a Poste Italiane s.p.a., considerando l'inadempimento di quest'ultima consistito nel non averle mai consegnato il foglio informativo relativo ai buoni fruttiferi sottoscritti, impedendole così di conoscere i termini di scadenza dei buoni e conseguentemente di esercitare per tempo il suo diritto al rimborso.

Poste Italiane s.p.a. ha eccepito, in prima istanza, l'intervenuta prescrizione del diritto di parte attrice al rimborso del capitale e dell'interesse maturato sui buoni oggetto di causa, evidenziando che tali buoni erano divenuti infruttiferi in data 10.04.2007 e il diritto al rimborso del capitale si era prescritto in data 11.04.2017, decorsi dieci anni dalla scadenza. Ha sostenuto di aver adempiuto a tutti i suoi obblighi informativi nei confronti della cliente, la quale avrebbe fatto decorrere i termini di scadenza e prescrizione applicati ai buoni fruttiferi con il suo comportamento negligente e disinteressato.

Ciò posto, si osserva che non vi è dubbio circa l'intervenuta prescrizione dei buoni, che non viene nemmeno contestata nello specifico dall'attrice.

Con riferimento al contestato inadempimento, invece, va osservato che la normativa applicabile nel caso di specie, di cui al D.M. 19 dicembre 2000, prevede una serie di specifici obblighi in capo all'ente collocatore (Poste Italiane s.p.a.), in particolare, l'art. 3 della normativa vuole che "*Per il collocamento dei buoni fruttiferi postali rappresentati da documento cartaceo viene consegnato al sottoscrittore il titolo e il foglio informativo contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento*", mentre, l'art. 6 sancisce l'obbligo "*di esporre al pubblico le condizioni praticate rinviando al foglio informativo, che sarà consegnato al sottoscrittore, la descrizione dettagliata delle caratteristiche del buono sottoscritto*".

Si evidenzia inoltre che sui buoni sottoscritti dall'attrice non solo vi è il richiamo alla normativa applicabile (DM 19 dicembre 2000), ma viene espressamente riportato l'obbligo per cui "*Al momento del collocamento, il buono deve essere consegnato al sottoscrittore unitamente al F.I.A. contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento*" (cfr. "buoni fruttiferi" allegati all'atto di citazione).

Proprio in merito al citato obbligo di consegna del foglio informativo, questo Tribunale ritiene che, a norma di quanto sancito dall'art. 1218 c.c. e dall'ormai consolidata giurisprudenza di legittimità¹, l'onere di provare l'adempimento dell'obbligo grava sulla convenuta, anche considerato che se si sposasse la tesi opposta si farebbe ricadere sull'attrice un onere della prova in senso negativo.

Ciò detto, nel caso in esame, Poste Italiane s.p.a. ha sostenuto di aver prontamente consegnato il F.I.A. alla cliente, ma non ne ha tuttavia fornito prova, limitandosi a produrre in giudizio un modello di foglio

¹ Cfr. sul punto Cass. civ., Sezioni Unite, sent. del 30.10.2001 n.13533: "*l'attore che agisce in giudizio in forza di un contratto deve provare l'esistenza del titolo e allegare eventuali inadempimenti, mentre la prova dell'esatto adempimento o della non imputabilità dell'inadempimento spetta alla controparte*".

informativo che non è sottoscritto dalla cliente, né reca alcuna attestazione di consegna o di invio (cfr. doc. 3).

Neppure la convenuta ha fornito elementi indiziari che inducano a ritenere che nel periodo di sottoscrizione dei buoni di cui è causa la consegna del foglio informativo al cliente fosse oggetto di buona prassi ordinariamente osservata negli Uffici Postali. Al contrario, vi sono elementi indiziari dai quali può desumersi che la prassi operativa prevedeva la consegna del foglio informativo solo ai clienti che ne facevano richiesta espressa.

Quanto all'adempimento di cui all'art. 6, quest'ultimo deve considerarsi aggiuntivo e non sostitutivo della consegna, restando, quindi, irrilevante la circostanza che l'attrice potesse reperire altrimenti le condizioni applicabili ai titoli acquistati (ad esempio prendendone visione accedendo ai siti internet o tramite gli avvisi affissi presso l'Ufficio), come sostenuto dalla convenuta.

Infatti, la consegna del FIA assume carattere essenziale nell'esecuzione del contratto, considerando che si tratta dell'unico documento riportante le condizioni economiche e normative che regolano l'investimento e la scadenza del prodotto, elementi che si pongono a fondamento del rapporto contrattuale e sui quali deve formarsi il consenso alla stipula del contratto.

Va infatti evidenziato che, a differenza di quanto sostenuto dalla convenuta, tali indispensabili informazioni non emergono dalla literalità del titolo, sul quale non vi è alcuna indicazione che si tratti di buono fruttifero postale "a termine", né circa la scadenza della loro fruttuosità ovvero del termine di prescrizione. Al tempo stesso, tali elementi non si ritengono evincibili dalla menzione della serie di appartenenza sul buono, posto che la dicitura "18B" (peraltro in un timbro a inchiostro scarsamente visibile) non risulta, di per sé, idonea ad indicare una durata dei buoni più breve rispetto a quella ordinariamente prevista.

Tra l'altro, va considerato che l'obbligo di trasparenza e tutela del cliente non può dirsi limitato al momento della sottoscrizione del buono, bensì, grava sull'intermediario anche durante la permanenza del rapporto. Nel caso di specie, risulta invece che Poste si sia resa inadempiente anche in questa fase esecutiva, allorché, nel giugno 2022, a fronte della richiesta avanzata dall'attrice di ottenere informazioni circa la scadenza dei buoni, gli operatori di Poste Italiane s.p.a. hanno fornito errate indicazioni sullo stato dei buoni da lei sottoscritti e le hanno consegnato due documenti dai quali si evincerebbe una scadenza molto più lunga degli stessi (cfr. "valorizzazioni" allegate all'atto di citazione). Sul punto, Poste Italiane s.p.a. ha sostenuto che l'attrice, in quella sede, avrebbe fatto elaborare all'operatore di sportello una richiesta valore rimborso BFP sul dato errato di essere in possesso di buoni ordinari anziché di buoni a 18 mesi, e che, dunque, non può affermarsi che l'ufficio postale abbia fornito false rassicurazioni a parte attrice circa la scadenza dei titoli. Occorre evidenziare che, anche se così fosse, tale circostanza varrebbe a corroborare la tesi secondo cui l'attrice non aveva piena consapevolezza delle caratteristiche essenziali dei prodotti acquistati.

Non può omettersi di considerare, infine, che il rapporto di cui è causa rientra tra i cd. contratti asimmetrici, nell'ambito dei quali il legislatore, comunitario e nazionale, impone degli obblighi di informazione in carico al contraente forte, che è chiamato a trasferire le sue conoscenze alla parte più debole, così da garantire l'autodeterminazione della scelta e la consapevolezza del volere, dunque, *"la mancata esplicitazione da parte dell'intermediario, che svolge attività anche solo assimilabile a quella bancaria, di informazioni protettive, esaurienti ed appropriate", relative ai prodotti comunque negoziati suo tramite è idonea a provocare una scelta non consapevole del cliente i cui effetti pregiudizievoli non possono essere ascrivibili alla sua reale volontà*" (cfr. Trib. Monza sent. n. 67 del 2024).

Conclusivamente, appurato che il foglio informativo nel caso di specie non è stato consegnato alla cliente e che tale omissione ha generato un grave inadempimento di Poste Italiane spa, con riguardo alle conseguenze di esso si ritiene che il comportamento dell'ente non abbia permesso all'attrice di conoscere le reali caratteristiche del prodotto acquistato (tra cui i termini di scadenza dello stesso), cosicché gli effetti pregiudizievoli derivanti dal mancato esercizio del diritto al rimborso entro i termini previsti devono essere imputati all'intermediario a titolo di risarcimento del danno.

L'eccezione sollevata da Poste Italiane circa l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento è infondata, invero, il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno decorre dal momento in cui la condotta inadempiente che ha determinato l'evento dannoso si è resa oggettivamente percepibile e conoscibile dal danneggiato (art. 2935 c.c.) che nella specie coincide con il rigetto della richiesta di rimborso di luglio 2022. Infatti, la mancata consegna del foglio informativo integra un impedimento giuridico - e non già di mero fatto - all'esercizio del diritto al rimborso, dovendo considerarsi quel documento l'unico idoneo a descrivere gli elementi fondanti il contratto, che, ove conosciuti, avrebbero permesso alla ~~Pettriccione~~ di esercitare il suo diritto al rimborso.

Per questi motivi, Poste Italiane s.p.a. va condannata al risarcimento dei danni subiti da Ester Pettriccione a seguito del mancato rimborso del capitale investito.

Per quanto riguarda la quantificazione del danno, vista la domanda di parte attrice, esso va parametrato al capitale perso (pacificamente pari ad euro 10.000,00) e all'entità degli interessi al tasso legale dalla data del reclamo presentato a Poste (22.11.2022) fino al saldo.

Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza di parte convenuta.

P.Q.M.

Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:

1. in accoglimento della domanda attorea, condanna Poste Italiane s.p.a. a versare in favore di ~~Ester Pettriccione~~ la somma di € 10.000,00, oltre interessi legali dal 22.11.2022 al saldo, a titolo di risarcimento del danno;

3. condanna Poste Italiane s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., alla refusione delle spese di lite in favore di ~~Ester Pettriccione~~ che liquida in euro ~~1.330,00~~ per compenso professionale, oltre anticipazioni, 15% per spese generali, contributo c.p.a e I.V.A., quest'ultima se ed in quanto dovuta, come per legge.

Monza, 31.01.2025

Il Giudice
Chiara Binetti